

CNU

Comitato Nazionale Universitario

Nota a cura di Paolo Gianni

(Tesoriere nazionale del CNU)

Gli effetti del blocco di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari

Il blocco delle retribuzioni dei docenti universitari sancito dal Decreto Legge n. 78 del 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010) e successivamente prorogato dalle varie leggi di stabilità al fine di coprire l'intero quinquennio 2011-2015, sta portando a delle penalizzazioni retributive per la categoria che non ha eguali in tutto il pubblico impiego. Ma questo è ancora poco se paragonato ai successivi prelievi stipendiali che colpiranno la categoria per gli anni a venire: per alcuni rappresenterà un danno continuativo che durerà per l'intera carriera, per altri addirittura per tutta la vita.

Di fatto la nostra categoria è l'unica che è caratterizzata da una carriera retributiva che, partendo con stipendi molto bassi all'inizio ma crescenti nel tempo, permette di raggiungere una retribuzione paragonabile a quella percepita dai colleghi degli altri paesi occidentali soltanto alla fine. Purtroppo l'aver inserito nel blocco, oltre agli scatti stipendiali, anche "la maturazione delle classi", determina un rallentamento della carriera che si traduce in un prelievo forzoso crescente nel tempo.

La situazione si è aggravata dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale (la 310 del 2013) che ha giudicato "non incostituzionale" il blocco contenuto nel comma 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010. Non so fino a che punto i giudici della Consulta si sono resi conto della situazione. Sta di fatto che hanno ritenuto temporaneo, e quindi lecito, un prelievo retributivo che può durare tutta la vita.

La gravità del trattamento punitivo associato al blocco stride fortemente con la rassegnazione sin qui dimostrata dalla categoria dei docenti universitari. Intendiamo qui mostrarne tutti gli effetti, sperando che la presa di coscienza della entità della penalizzazione che li attende possa interrompere la strana "calma piatta" da loro dimostrata sino ad ora.

a) Sulla pretesa "temporaneità" del prelievo¹

1) Prendiamo un Ricercatore universitario a tempo indeterminato (RTI) che sia entrato nel ruolo all'inizio del 2009 (il ruolo è stato messo ad esaurimento dalla Legge Gelmini, quindi all'inizio del 2011). Tale ingresso avviene mediamente all'età di 37 anni (vedi la tabella 1.2.3.A4 del Rapporto ANVUR sullo Stato del Sistema Universitario relativo al 2013). Questo ricercatore nel corso del quinquennio del blocco (2011-2015) si vede sottratto un totale di 13.800 euro. Però, causa il concomitante blocco della maturazione delle classi successive, a partire dal 2016 (anno di augurabile fine del blocco) si troverà sempre a una classe stipendiale inferiore a quella che gli sarebbe spettata in assenza del blocco, esattamente 2,5 classi biennali al di sotto, e quindi continuerà a subire un prelievo di stipendio, crescente nel tempo, che raggiungerà la cifra complessiva di

¹ Le perdite stipendiali qui calcolate si riferiscono a perdite dello stipendio netto di docenti a tempo pieno, cioè rappresentano le somme precise che non troveremo nelle nostre tasche (in realtà *vostre* in quanto io sono in pensione). I calcoli sono basati sulle famose "Tabelle di Pagliarini" (http://alpaglia.xoom.it/alberto_pagliarini/) curate dal nostro caro amico Alberto Pagliarini, già professore associato di matematica presso l'ateneo di Bari.

83.000 euro nel 2037 alla fine della carriera, all'atto del pensionamento a 65 anni. Quindi per lui il prelievo durerà per tutta la carriera (i 14 scatti biennali previsti dalle norme vigenti). E siccome per lui sarà vigente il calcolo "contributivo" della pensione, avendo versato in proporzione meno contributi percepirà anche una pensione inferiore. Di fatto subirà una penalizzazione economica non solo durante la vita lavorativa, ma per tutta la vita: alla faccia della temporaneità del prelievo! E' vero che in Italia siamo prevalentemente cattolici e per noi la vita sulla terra è soltanto un passaggio temporaneo, in attesa della vita eterna nell'aldilà: ma la temporaneità di un prelievo fiscale non si può basare sulla credenza religiosa.

2) Prendiamo ora un Professore Ordinario (PO), la cui età media di ingresso in ruolo (sempre dal Rapporto ANVUR) è di 51 anni, immaginando che anch'egli sia entrato in ruolo poco prima del blocco. Nell'ambito dei cinque anni di blocco ci rimetterà poco più di 5000 euro: tale basso prelievo si spiega con il fatto che il PO all'inizio è in realtà ancora nella fase di professore straordinario in cui lo stipendio, oltre ad essere basso, aumenta lentamente. Questo professore però, al momento del pensionamento a 70 anni, nel 2028, si accorgerà di aver subito una perdita stipendiale complessiva di 72000 euro netti. La cifra è inferiore a quella sottratta al ricercatore perché gli anni del prelievo sono minori (20 invece di 28) e anche perché il PO non fa in tempo a maturare le classi più alte della carriera ad alto stipendio, raggiungendo solo la classe n. 7 invece della classe terminale n.14. Inoltre percepirà una pensione minore cosicché anche per il PO la penalizzazione economica durerà tutta la vita. Da notare che anche nel caso favorevole in cui il PO avesse potuto fruire del riconoscimento massimo di 8 anni dei servizi pre-ruolo (riconoscimento che era possibile prima della Legge Gelmini), prima della pensione potrebbe raggiungere al massimo 4 classi in più, quindi arrivare alla classe n. 11, ma mai alla classe finale n. 14.

3) La penalizzazione economica dei Professori Associati (PA)² sarà ovviamente intermedia tra quella degli Ordinari e quella dei Ricercatori.

b) Sulla entità massima dei possibili prelievi.

Le cifre dei prelievi sopra citate si riferiscono al caso di docenti che sono entrati in ruolo alla età media riportata dall'ANVUR. Ma se questa è una età media di ingresso nel ruolo, significa che metà dei docenti è entrata ad una età inferiore. Addirittura ci sarà qualche professore (PO o PA) che è entrato in ruolo alla età di 40 anni (o anche meno, se è molto bravo e anche un po' fortunato) e che quindi avrà la possibilità di percorrere l'intera carriera fino alla classe massima n. 14. Ebbene, se calcoliamo la perdita economica complessiva di questi docenti a fine carriera ci accorgiamo che raggiungono la bella cifra di 100.000 euro per il PA e 140.000 euro per il PO. Con il bel risultato che risultano più penalizzati proprio quelli bravi, che arrivano alla cattedra prima degli altri: alla faccia del riconoscimento del merito!

c) Alcuni confronti all'interno della nostra categoria.

1) All'interno della categoria è stridente il confronto intergenerazionale. Cioè prima ancora che l'appartenenza ad una specifica figura (RTI o PA o PO) quello che impressiona di più è il confronto giovani-anziani. Un docente entrato in ruolo poco prima del blocco subirà una penalizzazione economica per tutta la carriera (28 anni + 3 del periodo di conferma/straordinariato) mentre un suo

² Un amico (Marco) si è reso conto che il prelievo sul suo stipendio è di circa 320 euro netti mensili, cioè 4 volte tanto il bonus di 80 euro che il Presidente Renzi ha concesso l'anno scorso ai dipendenti a basso reddito. Ha detto che vuole conoscere nomi e indirizzi delle 4 famiglie che sta finanziando e in tal senso ha scritto al Ministro dell'Economia Padoan. E' in attesa della risposta.

collega già anziano verrà penalizzato soltanto per i pochi anni che gli mancano alla pensione. Se infatti confrontiamo un PO che percorre tutta la carriera a partire dal 2009 con uno che nel 2009 era già anziano, ad es. uno di 63 anni che avesse già raggiunto la classe 12, si passa da un prelievo di 140.000 euro per quello giovane ad uno di soli 15.000 euro per il più anziano. Di fatto vengono penalizzate quindi le nuove generazioni, cioè proprio quelle che meriterebbero di essere aiutate per compensarle delle basse pensioni di cui usufruiranno a causa del calcolo contributivo.

2) Un professore che sia entrato in servizio nel 2011 di fatto comincerà ad usufruire degli scatti di carriera solo a partire dal 2016. In pratica fruirà esattamente della stessa carriera economica di un suo collega entrato in ruolo nel 2016. Alla faccia del riconoscimento dell'esperienza.

d) Il confronto con categorie affini.

Tralasciamo il confronto con i magistrati, con i quali proprio non c'è partita. Essi infatti, già esentati dal blocco quanto ad alcune voci stipendiali in base al comma 22, art.9 dello stesso D.L. 78/2010 sono stati poi completamente graziati dalla sentenza n. 223/2012 della Consulta (per quanto ne sappiamo fatta prevalentemente di magistrati) che, a garanzia della loro autonomia ha sancito la incostituzionalità di qualsivoglia blocco delle loro retribuzioni, inclusa anche la semplice rivalutazione ISTAT.

Per altre categorie di pubblici dipendenti risulta che il blocco è stato praticamente annullato già prima di ora. Questo è successo per gli scatti stipendiali dei docenti di Scuola Media, ripristinati da parte del governo Renzi nel 2014 (D.L. 23 gennaio 2014 n.3) e anche per le indennità di posizione e perequativa di militari e forze di polizia di livello dirigenziale, come riconosciuto nel Marzo di quest'anno (con diritto agli arretrati) dal MEF, Ragioneria Generale dello Stato. Recentemente è stato riattivato anche il meccanismo della progressione economica all'interno del singolo livello (i cosiddetti "gradoni") per i dipendenti degli Enti di Ricerca, come i ricercatori del CNR.

Considerazioni finali.

Tutto quanto sopra discusso dipende dalla mancata maturazione delle classi stipendiali, che in pratica colpisce solo gli universitari. Purtroppo sono bastate due piccole parole inserite da qualche funzionario astioso del Ministero dell'Economia nel comma 21 dell'art. 9 del D.-L. 180/2010: le parole "delle classi". Non bisognava chiedere alla Corte Costituzionale di riconoscere la "incostituzionalità" dell'intero comma 21: bastava la incostituzionalità di queste due paroline. Forse non sono stati abbastanza bravi gli avvocati che a suo tempo hanno patrocinato il ricorso. Ma ormai è fatta. E' vero che ci sono ancora dei ricorsi pendenti davanti ad alcuni TAR, che astutamente avevano rinviato la loro decisione a dopo la sentenza della Consulta. Anche se ovviamente alcuni di questi ricorsi si sforzeranno di evidenziare le storture di cui sopra, gli avvocati con lunga esperienza insegnano che molto difficilmente un TAR ha il coraggio di rimettere in discussione una questione già definita dalla Consulta.

A meno di improbabili sussulti di dignità dei nostri colleghi, capaci di costringere il governo a rimediare con un provvedimento legislativo agli sconci della legge vigente bisognerà rassegnarsi. Tra l'altro in questo caso risulta una verità l'affermazione ricorrente di tutti i governi degli ultimi anni: "non metteremo le mani nelle tasche degli italiani". In effetti invece di mettere le mani nelle tasche dei professori universitari hanno risolto il problema alla radice, impedendo che questi soldi nelle tasche ci entrassero!

I colleghi in servizio potrebbero pensare che sono stati fortunati coloro che, come il sottoscritto, sono andati in pensione prima del blocco. Si tranquillizzino: i pensionati si sono visti annullare al 100% le rivalutazioni ISTAT. Pare infatti che, nonostante la recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 70/2015), il governo si accinga a bloccare la rivalutazione ISTAT per tutte le pensioni superiori a 3.000 euro mensili lordi. Queste pensioni, considerate evidentemente troppo alte, corrispondono a quelle di tutti gli universitari, ricercatori inclusi.